Consiglio regionale della Campania - Prot. 0021836/i del 09/10/2026 12.54 Registrato da: JVCGG8 Direzione Generale Attività Legislativa
09/10/2026 12.54-20260021836

Attività ispettiva Reg. Gen. n.126/1/XII Legislatura

Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Forza Italia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della Giunta regionale

Oggetto: ASL Avellino – Reclutamento di personale dirigenziale in condizioni di dichiarata sofferenza di cassa; deliberazione D.G. n. 1075 del 6 agosto 2026 (avviso di mobilità per n. 1 posto di Dirigente Avvocato); contrasto con gli indirizzi di cui alla D.G.R.C. n. 293 del 18 giugno 2026 e alla circolare regionale prot. n. 0654252 del 24 luglio 2026.

I sottoscritti Consiglieri regionali Massimo Pelliccia ed Angela Parente ai sensi dell'art. 127 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania

Premesso

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1005 del 22 luglio 2026 l'ASL Avellino ha autorizzato, per l'esercizio 2026, il ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 44 d.lgs. n. 118/2011, entro il limite massimo di € 58.528.250,00 (un dodicesimo delle entrate del bilancio di previsione 2026,

pari a € 702.339.000,00), formulando una prima richiesta di € 25.000.000,00, concessa dal Tesoriere il 30 luglio 2026;

- che con deliberazione n. 1069 del 5 agosto 2026, a soli quattordici giorni dalla prima e a sei dalla concessione, la medesima Direzione ha autorizzato un'ulteriore anticipazione di € 33.528.250,00, sino a saturazione del limite di legge, dando atto del "permanere dell'urgenza" e della "grave sofferenza finanziaria";
- che entrambi gli atti sono stati dichiarati immediatamente esecutivi a tutela della continuità dei servizi e del regolare pagamento di stipendi, fornitori e obbligazioni fiscali e previdenziali;
- che, nel medesimo giorno della seconda anticipazione e in quello successivo la stessa Direzione Generale ha adottato la deliberazione n. 1073, di indizione di concorso pubblico per n. 6 posti di Dirigente Amministrativo da assegnare ai Distretti sanitari, e la deliberazione n. 1075, di indizione di avviso di mobilità per n. 1 posto di Dirigente Avvocato: sette nuove posizioni dirigenziali a tempo indeterminato in due giorni consecutivi;
- che né la deliberazione n. 1073 né la n. 1075 recano alcuna quantificazione dell'onere, alcun riferimento alla copertura finanziaria o alla capienza assunzionale, né alcuna valutazione di compatibilità con la situazione di cassa attestata dagli atti coevi, limitandosi ad attestazioni di stile sulla regolarità e legittimità del provvedimento;
- che la deliberazione reca, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, avviso di mobilità regionale e interregionale per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Avvocato, richiamando quale presupposto il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027;
- che l'unica ragione addotta è la "necessità di reclutare figure di Dirigenti Avvocati al fine di ridurre il ricorso all'affidamento di incarichi professionali ad Avvocati esterni", e che la Direzione Strategica avrebbe conferito mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane "per le vie brevi", senza che alcuna istruttoria scritta sia esposta nell'atto;
- che l'atto non indica il numero dei contenziosi in carico all'Avvocatura aziendale, la spesa sostenuta per incarichi esterni, il carico di lavoro dei dirigenti avvocati già in servizio, l'onere della nuova assunzione, l'esito della verifica delle graduatorie vigenti, le ragioni per cui una sola unità aggiuntiva sarebbe risolutiva;

- che, per il concorso di cui alla deliberazione n. 1073, l'Azienda ha invece dato atto di aver verificato sulla piattaforma regionale Sinfopers l'inesistenza di graduatorie attive, mentre analoga verifica non risulta dalla deliberazione n. 1075;
- che con nota prot. n. 623 dell'11 settembre 2026, trasmessa via PEC al Direttore Generale e al Collegio sindacale, e per conoscenza al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, al Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la FEDIR (Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici) ha chiesto la revoca o l'annullamento in autotutela della deliberazione n. 1075/2026, denunciandone il difetto di istruttoria e di motivazione;
- che, in particolare, la FEDIR ha rappresentato, sulla base dei dati pubblicati in Amministrazione trasparente: che gli affidamenti a legali esterni sarebbero progressivamente diminuiti e che si prospetterebbe uno sviamento di potere, in quanto l'avviso sembrerebbe preordinato a bypassare canali neutri (graduatorie attive, progressioni interne) per un esito predeterminato, riservandosi di adire le autorità competenti anche per il danno erariale;
- che la stessa Organizzazione sindacale ha successivamente trasmesso la nota alla Presidenza della Giunta regionale, al Capo di Gabinetto, al Presidente della Commissione speciale 1 (Trasparenza, controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo dei fondi), al Direttore Generale per la Tutela della Salute e al Direttore del Settore Controllo di Gestione del SSR, sollecitando le verifiche e la sospensione della procedura "prima che la violazione dei richiamati principi divenga irreversibile";
- che, ad oggi, secondo quanto risulta, né l'Azienda né la Regione hanno fornito alcun riscontro;

Considerato

- che con deliberazione aziendale n. 1094 del 24 luglio 2023 è stato adottato l'Atto aziendale, in attuazione della D.G.R.C. n. 389 del 30 giugno 2023, poi modificato con deliberazione n. 26 del 7 gennaio 2026 e, quanto all'organigramma, con deliberazione n. 688 del 21 maggio 2026;
- che nell'Azienda prestano servizio dirigenti avvocati interni;

- che con D.G.R.C. n. 293 del 18 giugno 2026 la Giunta regionale ha approvato le Linee di indirizzo per la qualificazione del grave inadempimento, per violazione del principio di imparzialità, nelle procedure selettive dei direttori generali del SSR, ai sensi degli artt. 3, comma 6, e 3-bis, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 18 l.r. n. 32/1994, comprendendovi espressamente le procedure di reclutamento e di progressione del personale (Allegato A, art. 2, comma 2, lett. b) e c));
- che l'Allegato A pone in capo al direttore generale un obbligo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento (art. 3); individua indici sintomatici, tra cui gli esiti dei controlli regionali sugli atti aziendali (art. 4, comma 1, lett. g)) e la reiterazione di vizi omogenei (lett. f)); qualifica come grave l'inadempimento imputabile a dolo o colpa, anche nella forma del difetto di vigilanza o di "grave e non occasionale carenza organizzativa" (art. 5); attribuisce rilievo esimente o attenuante all'autotutela spontanea e tempestiva e non a quella meramente apparente o strumentale (art. 6); prevede un procedimento in contraddittorio, con contestazione scritta e termine di dieci giorni (art. 7), senza alcun automatismo decadenziale;
- che con circolare prot. n. 0654252 del 24 luglio 2026, a firma del Dirigente del Settore Controllo di Gestione del SSR e del Direttore Generale per la Tutela della Salute, indirizzata ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., la Regione, richiamando la D.G.R.C. n. 293/2026, ha ribadito che "ogni procedura assunzionale" deve trovare fondamento "nella programmazione autorizzata, nella capienza assunzionale disponibile, nella compatibilità con i vincoli di spesa e negli atti regionali di indirizzo e controllo", che ogni determinazione aziendale deve evidenziare "in modo puntuale e verificabile" le ragioni di interesse pubblico e il fabbisogno da soddisfare, e che il ricorso a strumenti di reclutamento extra-aziendali deve avvenire "esclusivamente per esigenze organizzative oggettive, previamente programmate, adeguatamente motivate e pienamente tracciabili", invitando le Aziende al tempestivo riesame, in autotutela, dei provvedimenti non adeguatamente motivati; la circolare, pur riferita all'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni (art. 3, comma 61, l. n. 350/2003), esprime principi di portata generale, applicabili per identità di ratio a ogni forma di reclutamento esterno, mobilità compresa;

Ritenuto

- che la sequenza degli atti sopra descritta – due anticipazioni di cassa motivate da "grave sofferenza finanziaria" (22 luglio e 5 agosto), sette nuove posizioni dirigenziali indette in due giorni (5 e 6 agosto), un avviso di mobilità sorretto da una motivazione di una sola riga e privo di istruttoria, di quantificazione dell'onere e di verifica delle graduatorie vigenti, adottato tredici giorni dopo la circolare regionale del 24 luglio 2026, e l'omessa attivazione della procedura di conferimento della direzione della U.O.C. legale nonostante la presenza di professionalità interne

Rilevato

- che, secondo quanto risulta, il procedimento di mobilità è tuttora in corso e che il consolidamento dei suoi effetti (graduatoria, immissione in servizio) renderebbe irreversibili sia l'onere finanziario sia l'alterazione della platea dei dirigenti interni che concorrerebbero alla direzione della struttura;

Interrogano

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

1. se la Giunta sia a conoscenza della deliberazione D.G. n. 1075/2026 e delle note FEDIR, quali iniziative istruttorie siano state assunte e per quali ragioni non sia stato fornito alcun riscontro né all'Organizzazione sindacale né, a quanto consta, all'Azienda;
2. quale sia l'attuale esposizione dell'ASL Avellino per anticipazioni di tesoreria (importi concessi e effettivamente utilizzati, interessi maturati), quali ritardi o tempi di trasferimento delle risorse regionali abbiano concorso a determinarla, e se ricorrano le condizioni previste dalle prescrizioni della D.G.R.C. n. 396/2026 per la sospensione delle procedure di reclutamento in caso di mancato rispetto dell'equilibrio economico-finanziario;
3. se, prima dell'indizione delle procedure di cui alle deliberazioni nn. 1073 e 1075, l'Azienda abbia trasmesso o la Regione abbia acquisito una verifica di sostenibilità finanziaria e di capienza assunzionale, e quale sia l'onere annuo complessivo, comprensivo degli oneri riflessi, delle sette posizioni dirigenziali indette, con specifica indicazione di quello relativo al Dirigente Avvocato;

4. quali elementi istruttori siano depositati agli atti a sostegno della "necessità" di un ulteriore Dirigente Avvocato: numero dei contenziosi pendenti e di nuova introduzione nell'ultimo triennio; numero, motivazione e spesa degli incarichi conferiti a legali esterni nel medesimo periodo; carico di lavoro dei dirigenti avvocati in servizio;
5. se, prima dell'avviso, sia stata verificata la disponibilità di graduatorie vigenti per il profilo e perché, a differenza di quanto attestato per il concorso di cui alla deliberazione n. 1073, tale verifica non risulti dalla deliberazione n. 1075;
6. quali ragioni giustifichino, per un avviso di mobilità interregionale, la richiesta a pena di esclusione dell'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e la valorizzazione dell'esperienza maturata nel SSR, e se tali clausole siano compatibili con i principi di massima partecipazione, imparzialità e parità di trattamento richiamati dalla circolare del 24 luglio 2026;
7. se il PTFP approvato dalla Regione contempli espressamente il profilo di Dirigente Avvocato o rechi il solo fabbisogno di ruolo, e con quale atto l'Azienda abbia determinato il profilo da reclutare nell'ambito dei quattro posti del ruolo professionale;
8. per quali ragioni, a distanza di oltre quattro mesi dalla deliberazione n. 688/2026, non sia stata avviata la procedura di conferimento dell'incarico di direzione della U.O.C. Affari Giuridici, Legali e Contenzioso, diversamente da quanto avvenuto per tutte le altre U.O.C. dell'area tecnico-amministrativa; con quale titolo e in quale assetto di incarico i dirigenti avvocati in servizio esercitino oggi le funzioni a seguito della soppressione delle tre U.O.S.D.; se la Regione abbia verificato lo stato di attuazione dell'Atto aziendale e la conformità dell'organigramma;
9. se l'anteposizione della mobilità al conferimento dell'incarico di struttura complessa, in presenza di dirigenti interni in possesso dei requisiti, sia stata valutata dalla Regione sotto il profilo dell'imparzialità e dell'elusione dei principi in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;
10. in quale stato si trovi il procedimento di mobilità e se la Giunta intenda richiedere all'Azienda, con effetto immediato, la sospensione cautelare della procedura e il riesame in autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, e comunque l'attivazione preliminare della procedura interna per la U.O.C.;

11. quali direttive intenda impartire alle Aziende sanitarie che ricorrano ad anticipazioni di tesoreria, affinché ogni nuova assunzione dirigenziale sia subordinata alla previa verifica regionale di sostenibilità e di coerenza con la programmazione, in attuazione della D.G.R.C. n. 293/2026 e della circolare del 24 luglio 2026.

Si chiede risposta scritta nei termini regolamentari, con trasmissione degli atti richiamati anche alla Commissione speciale 1 (Trasparenza), riservandosi ogni ulteriore iniziativa consiliare.

Napoli, 05 ottobre 2026

F.to I Consiglieri regionali

Massimo Pelliccia

Angela Parente